

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ZUGNO, BUZIO, BRUGGER e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972

Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 ottobre 1970, n. 777, ha stabilito, com'è noto, norme particolari sulla prestazione di lavoro straordinario presso le Amministrazioni finanziarie, disponendo che i dipendenti statali comunque in servizio presso dette Amministrazioni sono autorizzati ad effettuare dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972 lavoro straordinario in aggiunta a quello massimo previsto dalle vigenti disposizioni fino ad un massimo di 50 ore mensili, elevabile a 60 per il personale ausiliario ed operaio.

Inoltre con la successiva legge 6 dicembre 1971, n. 1038, concernente l'interpretazione autentica della predetta legge n. 777, l'autorizzazione alla prestazione del predetto lavoro straordinario è stata estesa anche ai dipendenti finanziari e della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri Uffici statali o regionali, purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

Come si evince chiaramente dalla relazione che accompagnava il disegno di legge di iniziativa governativa tradottosi nella citata legge n. 777, il provvedimento mirava a ri-

chiedere al personale in questione ulteriori prestazioni in conseguenza degli accresciuti compiti di istituto, per effetto dell'azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, attesa l'esigenza di assicurare la piena efficienza dei servizi finanziari e di controllo.

Poichè tali esigenze permangono tuttora, anzi risultano notevolmente aumentate, appare opportuno l'adozione di un provvedimento di proroga della legge n. 777, al fine di evitare una sensibile contrazione delle prestazioni con gravi turbamenti nella funzionalità dei servizi.

Peraltro, una eventuale sospensione dei benefici di cui alla predetta legge n. 777, arrecando un notevole danno economico al personale interessato, potrebbe indurre quest'ultimo ad astensioni dal lavoro analoghe a quelle che concorsero a provocare l'emanazione della legge in parola.

Ciò premesso, appare doveroso ed urgente, pur nel rispetto della generale impostazione delle posizioni economiche delle varie categorie del personale statale, disporre,

senza alcuna modificazione, la proroga della citata legge n. 777; a tanto si provvede con l'articolo 1 del presente disegno di legge, che proroga detta legge per il successivo triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975, tenuto conto dei criteri interpretativi di cui alla successiva legge 6 dicembre 1971, numero 1038.

Inoltre il disegno di legge in questione all'articolo 2 indica i mezzi di copertura dell'onere derivante dalle applicazioni del provvedimento per l'anno finanziario 1973.

Detti mezzi si individuano nell'accantonamento sul « fondo globale » di parte corrente (elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro) sotto la voce « Amministrazioni diverse proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

Il problema evidenziato è di grande importanza perchè dalla sua soluzione dipende un maggiore rendimento del personale interessato e pertanto se ne raccomanda l'approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, e nella legge d'interpretazione autentica 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.